



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

***** COPIA *****

Settore II - Economico e Finanziario

Determinazione n. 301 del 02/08/2016

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE MISSIONI DI SERVIZIO EFFETTUATE DALL'ARCH.
PAOLO DI GUGLIELMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D'Amico Stefano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 02/08/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to D'Amico Stefano

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II

VISTO l'articolo 41, comma 4; del vigente CCNL del comparto Regioni e AA.LL. con il quale è disciplinato il trattamento economico di trasferta per il personale dipendente;

VISTO l'articolo 1, comma 213, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che prevede la soppressione dell'indennità di trasferta prevista dai CCNL;

VISTO l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010, a mente del quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

PRESO ATTO che, per quanto riguarda il personale non dirigente degli Enti Locali, le disposizioni contrattuali disapplicate dal citato art. 6 del D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella Legge 122/2010, a far data dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/10), sono quelle di cui all'art. 41 - comma 4 - del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali;

DATO ATTO che sull'applicazione delle succitate disposizioni sono intervenute altresì:

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con la Delibera n°949 del 12 ottobre 2010;
- la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n°36 del 22 ottobre 2010;
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - con la deliberazione n°170/201 O/PAR del 17 novembre 2010;
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia - con la deliberazione n°1028/201 O/PAR del 30 novembre 2010;

DATO ALTRESÌ ATTO che, a seguito della difformità interpretativa tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, l'interpretazione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. n°78 del 2010, convertito con modifiche nella L.122/2010 è stata demandata alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con la Deliberazione n°8/CONTR/2011 del 07.02.2011, ha previsto che: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, espletamento di un numero maggiore di interventi";

VISTA ALTRESÌ la deliberazione n°21/CONTR/2011 del 05.04.2011, adottata a Sezioni Riunite dalla Corte dei Conti, che recita: "si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti

economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 247 del 2/12/2014 con il quale è stato approvato il Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei dipendenti;

CONSIDERATO che l'Arch. Paolo di Guglielmo, responsabile del settore III, ha effettuato per conto dell'amministrazione comunale e nell'ambito delle proprie competenze, in data 9 giugno 2016 una missione di servizio presso la Provincia di L'Aquila per audizione presso gli uffici del Settore Urbanistica;

VISTA la richiesta di rimborso spese viaggio presentata dall'Arch. Paolo Di Guglielmo;

RITENUTO di dover rimborsare il costo della benzina nella misura di 1/5 in base ai Km percorsi in occasione delle missioni richiamate;

VISTE le disposizioni del vigente T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) PRENDERE ATTO dell'attività svolta dall'Arch. Paolo di Guglielmo e relativa alla missione di servizio effettuata presso gli Uffici del Settore Urbanistica della Provincia di L'Aquila, in qualità di Responsabile del settore III;

2) DI EFFETTUARE il rimborso delle spese di viaggio a norma di legge e nella misura di seguito segnalata, per la trasferta descritta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	MISSIONE	DATA	IMPORTO	NOTE
Dott. Paolo Di Guglielmo	Provincia di L'Aquila	06/07/2016	64,53	Prezzo medio al litro benzina mese di giugno 2016 : Euro 1,48 x 1/5 x km (109x2) percorso Castel di Sangro - L'Aquila e ritorno

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 64,53 al Bilancio corrente - Cap. 10300/0 - "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio", gestione di competenza anno 2016.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 02/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 02/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Stefano D'AMICO
